



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO

Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b

E-mail: ceee01200b@istruzione.it

www.3circolodidatticoaversa.gov.it

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
All'albo online/sito web
Agli atti

**OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2020-2021 -
Circolare Miur prot. n. 20651 del 12/11/2020.**

In riferimento all'oggetto, si comunica alle famiglie che secondo quanto previsto dalla C.M. prot. n. 20651 del 12/11/2020, le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 2021/22 **possono essere presentate dal 4 gennaio 2020 al 25 gennaio 2021.**

Iscrizioni on line

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente **on line**, per tutte le classi iniziali della scuola primaria Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alla scuola dell'infanzia.

Per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on-line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per alunno.

Adempimenti delle famiglie

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:

- individuare la scuola d'interesse, attraverso il portale "Scuola in Chiaro" (o utilizzando il QR Code dinamico associato alla nostra scuola accessibile su sito istituzionale). In questa fase le famiglie possono consultare il rapporto di autovalutazione d'istituto (RAV);
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). **La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020;**
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line (a partire dalle ore 8.00 del **04 gennaio 2021**) e inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del **25 gennaio 2021**, attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/

Il sistema "Iscrizioni on line" avviserà in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater codice civile, così come modificate dal D. lgs n. 154 del 28/12/2013, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n 445.

A) Iscrizioni alle sezioni di scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è **effettuata con domanda da presentare presso l'istituzione scolastica prescelta dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, secondo un quadro organizzativo che sarà comunicato successivamente coerentemente con l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e le misure di prevenzione e contrasto adottate dalla scuola.** All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la sezione relativa alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere indicata la scelta delle attività alternative. Altresì va compilata la sezione relativa agli adempimenti vaccinali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal proposito si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 50, con il consenso di entrambi i genitori, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n.89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica agli interessati con motivazione l'eventuale mancato accoglimento delle domande in tempo utile per consentire l'opzione verso altra scuola.

B) Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali **si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021**, secondo le modalità di seguito indicate: i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

- **devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;**

- **possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.**

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.

Con riferimento ai bambini che compiono sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli. L'istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il Piano dell'offerta formativa triennale, recante la progettazione curricolare, extracurricolare, educativo-didattica, organizzativa, le attività di potenziamento, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 art. 1 comma 14 e il DPR 275/99; le articolazioni dell'orario settimanale e la disponibilità del servizio mensa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPR n. 89/2009.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24- 27 fino a 30/40 ore (tempo pieno).

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la sezione relativa alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. *Altresì va compilata la sezione relativa agli adempimenti vaccinali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine.

L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

D) Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere il corso di studi più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e, comunque prima dell'inizio, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.

- Accoglienza e Inclusione Alunni con disabilità

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale certificazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno/ studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del I ciclo di Istruzione ha titolo ai sensi dell'art. 11 del D. lgs 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2020/2021, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

A₂ Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

A₁ Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.

E) Insegnamento della Religione Cattolica e attività alternativa

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione online.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta di attività alternative è operata all'interno dell'istituzione scolastica e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; non frequenza della
- scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Lisa Marinelli